SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 134° — Numero 283

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 2 dicembre 1993** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 1° dicembre 1993, n. **487**.

Trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Viste le risoluzioni adottate dalla IX commissione della Camera dei deputati il 29 giugno 1993 e dalla 8ª commissione del Senato della Repubblica il 14 luglio 1993;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in tempi ristretti, al fine di adeguarla alle esigenze del mercato e di contenere e gradualmente rimuovere il disavanzo, in connessione con gli obiettivi di risanamento dei conti pubblici, e, conseguentemente, di individuare le funzioni che continuano ad essere svolte dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 novembre 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con i Ministri del tesoro, delle finanze e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Capo I

ENTE «POSTE ITALIANE»

Art. 1.

Trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni

1. L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è trasformata in ente pubblico economico denominato ente «Poste Italiane» con effetto dalla data di efficacia dei decreti di nomina degli organi previsti dall'articolo 3, che dovranno essere emanati entro e non oltre il 31 dicembre 1993.

2. Entro il 31 dicembre 1996, l'ente «Poste Italiane» è trasformato in società per azioni. A tal fine, entro la medesima data, il Comitato interministeriale per la programmazione economica delibera in ordine alla proprietà ed al collocamento delle partecipazioni azionarie, favorendone la massima diffusione tra i risparmiatori. Lo schema di delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica è preventivamente inviato alle commissioni parlamentari competenti che esprimono il parere nel termine di giorni trenta.

Art. 2.

Attività dell'ente

1. L'ente «Poste Italiane» svolge le attività e i servizi determinati nello statuto e nel contratto di programma, nonché, fino all'adozione dei medesimi, le attività e i servizi esercitati dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni alla data di entrata in vigore del presente decreto. Restano attribuite al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni le funzioni indicate nell'articolo 11.

2. Entro il 31 marzo 1994 l'ente «Poste Italiane» stipula apposite convenzioni, regolanti i rapporti a partire dal 1° gennaio 1994, con il Ministero del tesoro, d'intesa con la Banca d'Italia, la Cassa depositi e prestiti ed altri enti pubblici per le rispettive competenze, al fine di regolare:

a) le operazioni afferenti lo svolgimento del servizio di tesoreria, il regime dei flussi sia per quanto attiene al sistema delle riscossioni e dei pagamenti dello Stato e degli enti del settore pubblico allargato che per quanto riguarda i conti correnti postali e la raccolta del risparmio postale, con distinte modalità che assicurino il rispetto dei flussi e la tempestività delle rilevazioni, fissando le relative remunerazioni, da rapportare sia agli effettivi costi sostenuti dall'ente «Poste Italiane» sia ai prezzi praticati per servizi similari anche in altri Paesi dell'Unione europea. Tali remunerazioni potranno essere riviste annualmente, a richiesta di uno dei contraenti, con apposite convenzioni aggiuntive;

b) le modalità di movimentazione, tra le sezioni di tesoreria e gli uffici postali, dei fondi connessi con le anzidette operazioni.

Art. 3.

Organi dell'ente

1. Sono organi dell'ente:

a) il presidente;

b) il consiglio di amministrazione;

c) il collegio dei revisori dei conti.

2. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ente, sovraintende al suo funzionamento e vigila sulla esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione. Trasmette al Ministero tutte le deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione e presta la collaborazione necessaria all'esercizio del potere di vigilanza.

3. Al consiglio di amministrazione spettano tutte le competenze per l'amministrazione e la gestione dell'ente che non sono espressamente riservate dalla legge o dallo statuto ad altri organi. È composto dal presidente e da due membri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro. Sono sentite le commissioni parlamentari competenti per materia secondo le procedure di cui alla legge 24 gennaio 1978, n. 14. Il presidente ed almeno uno dei membri del consiglio sono scelti tra soggetti che non prestino o non abbiano prestato servizio alle dipendenze dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni. Esso dura in carica tre anni. I compensi spettanti al presidente ed agli altri componenti del consiglio di amministrazione sono determinati con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro.

4. Il collegio dei revisori dei conti esplica il controllo sull'attività dell'ente a norma degli articoli 2397 e seguenti del codice civile e del regolamento di amministrazione e contabilità di cui all'articolo 4. È composto da tre membri effettivi e tre supplenti, nominati per tre anni con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, che determina anche, sentito il Ministro del tesoro, il compenso spettante ai singoli componenti. Il presidente è designato dal Ministro del tesoro. I componenti effettivi, se appartenenti ad amministrazioni pubbliche, sono collocati fuori ruolo per tutta la durata del mandato.

Art. 4.

Statuto e regolamento di amministrazione

1. Lo statuto dell'ente è deliberato dal consiglio di amministrazione ed è approvato con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica.

2. Il consiglio di amministrazione dell'ente adotta il regolamento di amministrazione e di contabilità, che deve essere approvato con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro. Le norme sul bilancio si conformano ai principi desumibili dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile.

3. Le previsioni e i consuntivi in termini di cassa sono trasmessi al Ministero del tesoro ai sensi degli articoli 25 e 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 5.

Controllo della Corte dei conti

1. La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione finanziaria dell'ente con le modalità previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259, e riferisce al Parlamento avvalendosi anche delle valutazioni fornite da apposito organo interno incaricato di eseguire verifiche sull'efficacia e l'efficienza delle attività svolte dall'ente.

Art. 6.

Rapporti giuridici

1. L'ente è titolare dei rapporti attivi e passivi, nonché dei diritti e dei beni dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, ivi compresi quelli in corso di realizzazione e quelli per i quali sono stati emessi ordini di acquisto, ad eccezione dei beni da destinare a sedi e uffici del Ministero.

2. Il personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni resta alle dipendenze dell'ente, con rapporto di diritto privato, ad eccezione del seguente personale, che viene assegnato al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni in attesa dell'inquadramento nei ruoli organici dello stesso secondo la disciplina del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sulla base di un quadro di equiparazione da approvare con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica:

a) personale per il funzionamento delle segreterie particolari del Ministro, del Sottosegretario di Stato e del Gabinetto;

b) personale dell'Ispettorato generale delle telecomunicazioni, nei limiti dell'organico delle divisioni I, II e III;

c) personale dell'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni, nei limiti dell'organico degli uffici I, II, III, IV, V, VI e VIII;

d) personale della direzione centrale servizi radioelettrici nei limiti dell'organico delle divisioni;

e) personale del Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione, nei limiti dell'organico;

f) personale della direzione centrale controllo concessioni, nei limiti dell'organico della divisione prima (tecnica) e dei dirigenti tecnici;

g) personale dei circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche, nei limiti dell'organico del reparto III, ivi compresi i centri fissi ed i gruppi tecnico-operativi mobili di controllo delle emissioni radioelettriche, nonché il personale dei reparti V, VI, VII e VIII addetto al controllo delle concessioni delle telecomunicazioni, proveniente dalla disciolta Azienda di Stato per i servizi telefonici.

3. Gli organi indicati nel comma 2 continuano ad operare nell'ambito del Ministero.

4. Il personale fuori ruolo e quello comandato presso altre amministrazioni continua a prestare servizio presso dette amministrazioni fino al termine del programma triennale di nuovo assetto del personale, permanendo l'onere a carico delle stesse amministrazioni presso le quali il personale svolge la propria opera.

5. L'ente «Poste Italiane» provvede alla liquidazione in via provvisoria delle pensioni del personale degli uffici principali che cessa dal servizio nel periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 luglio 1994 ed al rimborso del relativo onere al Ministero del tesoro. L'onere delle pensioni per il personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni proveniente dai ruoli tradizionali già in quiescenza alla data del 31 luglio 1994 rimane a carico del Ministero del tesoro.

6. Ai dipendenti dell'ente continuano ad applicarsi i trattamenti vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla stipulazione di un nuovo contratto.

7. A decorrere dal 1° agosto 1994, al trattamento di quiescenza di tutto il personale in servizio presso l'ente «Poste Italiane» provvede, all'atto del collocamento a riposo o delle dimissioni e salvi i diritti acquisiti, l'Istituto postelegrafonici, applicando le norme previste per il personale statale. Per il personale proveniente dai ruoli tradizionali degli uffici principali collocato a riposo a decorrere dalla predetta data, l'onere relativo al trattamento di quiescenza e di previdenza sarà ripartito fra il Ministero del tesoro, l'INPDAP e l'Istituto postelegrafonici in misura proporzionale alla durata del servizio prestato presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e l'ente «Poste Italiane».

8. L'ente «Poste Italiane» dal 1° agosto 1994, per il personale in servizio, versa all'Istituto postelegrafonici i contributi a proprio carico nella misura stabilita dall'ordinamento dell'Istituto medesimo. Ai fini del trattamento di quiescenza il contributo è maggiorato del 2,50 per cento.

9. Sono trasferite, a decorrere dal 1° agosto 1994, all'Istituto postelegrafonici le competenze connesse alla liquidazione definitiva ed alla gestione delle partite di pensione del personale dei ruoli degli uffici principali già in quiescenza alla data del 31 luglio 1994.

10. Resta ferma la competenza attribuita alle direzioni provinciali del Tesoro ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e del decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1986, n. 138, per il pagamento dei trattamenti di quiescenza indicati ai commi 5 e 9 e per la concessione dei relativi trattamenti di reversibilità.

11. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica, sono rideterminate l'organizzazione e le funzioni dell'Istituto postelegrafonici. Le attività sociali e assistenziali svolte dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni alla data del 31 dicembre 1993 sono regolate dalla contrattazione collettiva. Il provvedimento può prevedere il trasferimento all'Istituto postelegrafonici di personale dell'ente «Poste Italiane» nei limiti degli organici rideterminati.

12. L'assunzione di personale nella regione autonoma Valle d'Aosta continua ad essere disciplinata dalla legge 16 maggio 1978, n. 196. L'assunzione di personale nella

provincia autonoma di Bolzano nonché i trasferimenti presso la medesima di personale proveniente da altre province, sono disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni.

Art. 7.

Patrimonio

1. Il fondo di dotazione iniziale dell'ente è costituito da lire cinquanta miliardi, a carico del capitolo n. 540 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per l'esercizio 1993.

2. All'ente sono attribuiti fondi per l'ammontare complessivo di L. 1 287 000 milioni nel triennio 1994-1996. L'ammontare del trasferimento per l'anno 1994 è fissato in L. 968 000 milioni.

3. Le anticipazioni concesse dallo Stato all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni a pareggio dei bilanci fino a tutto l'anno 1993 si intendono, a tutti gli effetti, quali trasferimenti definitivi.

4. Il rimborso delle anticipazioni concesse dalla Cassa depositi e prestiti all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni a pareggio dei bilanci fino a tutto l'anno 1993 è posto a carico del Ministero del tesoro.

5. Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il Ministro delle finanze, sono individuati i beni da destinare a sedi ed uffici del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 8.

Contratto di programma

1. Il consiglio di amministrazione, entro sei mesi dalla nomina, predispone uno schema di contratto di programma, volto ad individuare le attività e i servizi da svolgere, anche non attualmente espletati dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, ed a prevedere gli obiettivi di recupero della qualità dei servizi e di contenimento dei costi, di autonomia di negoziazione relativamente ai servizi gestiti in regime di concorrenza, i criteri di determinazione delle tariffe, e, sulla base di accertate eccedenze, il piano triennale di riassetto e di eventuale riconversione del personale. Lo schema di contratto è finalizzato al risanamento economico finanziario dell'ente, nonché al soddisfacimento delle esigenze degli utenti, tenendo conto delle prestazioni rese da enti analoghi in altri Paesi europei. Sullo schema di contratto di programma è richiesto il parere delle competenti commissioni parlamentari che devono esprimerlo nel termine di trenta giorni. Il contratto di programma è stipulato tra il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e il presidente dell'ente su conforme avviso del Ministro del tesoro. Il contratto di programma deve contenere una carta del servizio pubblico postale, in cui saranno individuate le obbligazioni e le responsabilità dell'ente in ordine ai livelli di qualità dei servizi, con specifico riferimento alle finalità di parità di trattamento tra le diverse categorie o fasce di utenti, piena informazione sulle modalità dei servizi e sui livelli di qualità, agevole accesso agli uffici specie per gli utenti disabili, semplificazione delle procedure, sollecita risposta ai reclami, istanze, segnalazioni e richieste di indennizzo.

2. Fino al 31 dicembre 1996 le tariffe dei servizi offerti dall'ente sono determinate dal consiglio di amministrazione nel quadro dei criteri fissati dal contratto di programma. I relativi provvedimenti sono comunicati al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni che può annullarli nei successivi trenta giorni per violazione dei criteri indicati nel predetto contratto, ovvero, nello stesso termine, può sospenderne l'applicazione per un periodo non superiore a tre mesi.

3. Le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di servizi svolti dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, nonché in materia di organizzazione e amministrazione della medesima, si applicano, per quanto compatibili con il nuovo ordinamento, fino all'entrata in vigore di nuove disposizioni, emanate col regolamento di cui all'articolo 4, comma 2, e con i regolamenti tecnici adottati dal consiglio di amministrazione sulla base del contratto di programma e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

4. Sino alla data di inizio dell'attività dell'ente, e comunque non oltre il 31 dicembre 1993, restano invariate l'organizzazione con la dotazione organica dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e la disciplina dei relativi controlli, secondo le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. Il Governo riferisce annualmente al Parlamento sull'andamento del processo di trasformazione, con particolare riguardo ai risultati economico-finanziari ed ai livelli di qualità conseguiti nella gestione dei servizi.

Art. 9.

Trattamento tributario

1. Alle obbligazioni e titoli similari, che sono emessi dall'ente, si applica il trattamento tributario previsto per i titoli della stessa specie, emessi dalle società per azioni quotate in borsa.

2. La disposizione di cui all'articolo 5 della legge 1° dicembre 1981, n. 692, si applica all'ente «Poste Italiane».

3. L'ente «Poste Italiane» è esente dall'imposta sul patrimonio netto delle imprese di cui al decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461.

4. Tutti gli atti connessi con l'acquisizione del patrimonio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni sono esenti da imposte e tasse.

Art. 10.

Contenzioso

1. Le controversie concernenti il rapporto di lavoro di diritto privato con l'ente «Poste Italiane» sono devolute all'autorità giudiziaria ordinaria.

2. L'ente può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

Capo II

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Art. 11.

Attribuzioni del Ministero

1. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni sovraintende ai servizi postali, di bancoposta, di telematica e di telecomunicazioni; esercita le funzioni di regolamentazione e pianificazione, nonché i poteri di indirizzo, coordinamento, vigilanza e controllo previsti dalla legge; rappresenta il Governo nelle sedi comunitarie e internazionali; analizza e studia, anche con appositi piani di ricerca, sul piano nazionale ed internazionale, le prospettive di evoluzione economica, tecnica e giuridica dei settori delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 12.

Ordinamento del Ministero

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, si provvede, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29:

a) all'organizzazione del Ministero, dotato di un segretario generale, e dei dipendenti uffici periferici definendo, nei limiti della dotazione organica, le modalità di inquadramento e l'assegnazione del personale agli uffici;

b) al riordinamento dell'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni, che deve svolgere compiti di studio e ricerca scientifica, di predisposizione della normativa tecnica, di collaudo e di omologazione di apparecchiature e sistemi, di formazione del personale del Ministero con particolare riguardo alle materie tecnico-aziendali nel settore dei servizi pubblici;

c) al riordinamento del Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione, in relazione alle funzioni del Ministero;

d) alla definizione della posizione pensionistica e previdenziale del personale inquadrato nei ruoli del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

e) alla definizione dei criteri e delle modalità per il trasferimento gratuito dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni al Ministero delle finanze degli immobili da assegnare in uso al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

2. Le dotazioni organiche del personale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni sono stabilite nei limiti indicati nella tabella *A* allegata al presente decreto. Le dotazioni medesime sono modificate secondo le procedure previste dall'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. A decorrere dal 1° gennaio 1994 e fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica previsto dal comma 1, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni esercita le funzioni ed i compiti già svolti dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e non attribuiti all'ente, attraverso il personale da assegnarsi al Ministero ai sensi dell'articolo 6, comma 2, nei limiti delle dotazioni organiche previste dalla tabella *A*. Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il Ministro del tesoro, da emanarsi entro il 31 dicembre 1993 saranno individuati il personale e gli uffici occorrenti per compiti di cui al comma 1.

Art. 13.

Ragioneria centrale

1. Presso il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni è istituita la ragioneria centrale dipendente dal Ministero del tesoro, con la dotazione organica di cui all'allegata tabella *B*. Le dotazioni organiche del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato sono corrispondentemente aumentate.

2. La struttura della ragioneria centrale è definita con le modalità di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

Art. 14.

Disposizione transitoria

1. Le procedure connesse alla chiusura dell'esercizio finanziario 1993 dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni saranno espletate secondo le vigenti norme di contabilità pubblica dal personale dell'ente «Poste Italiane» già addetto agli adempimenti in argomento nell'ambito del Servizio di ragioneria centrale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

2. I residui passivi di bilancio relativi alle obbligazioni assunte a tutto il 31 dicembre 1993 dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, relativamente alle funzioni attribuite dall'articolo 11 alla competenza del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, confluiscono negli stanziamenti di competenza dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per l'esercizio 1994.

Art. 15.

Oneri e coperture

1. All'onere derivante dall'attuazione del capo I, articolo 6, comma 5, e articolo 7, comma 4, valutato in lire 716.000 milioni per l'anno 1994, in lire 1.507.000 milioni per l'anno 1995 ed in lire 1.530.000 milioni per l'anno 1996, si provvede, per i rispettivi anni e importi,

mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto al capitolo 8316 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993.

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 7, comma 2, pari a lire 1.287.000 milioni, ripartiti in lire 968.000 milioni per l'anno 1994, in lire 173.000 milioni per l'anno 1995 ed in lire 146.000 milioni per l'anno 1996, si provvede, per i rispettivi anni ed importi, mediante l'utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto al capitolo 8316 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993.

3. All'onere derivante dall'attuazione del capo II, valutato in lire 116.000 milioni per l'anno 1994, in lire 120.000 milioni per l'anno 1995 ed in lire 124.000 milioni per l'anno 1996, si provvede, per i rispettivi anni e importi, mediante corrispondente riduzione della proiezione per gli anni medesimi degli stanziamenti iscritti al capitolo 8316 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993.

4. I proventi realizzati per effetto del trasferimento dei canoni di concessione ad uso pubblico per il servizio telegrafico, per quello di radiodiffusione e dei canoni di concessione ad uso privato per i servizi radioelettrici, affluiscono all'entrata dello Stato.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 16.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° dicembre 1993

SCALFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PAGANI, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

GALLO, *Ministro delle finanze*

SPAVENTA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli*: CONSO

TABELLA A
(prevista dall'art. 12, comma 2)

DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE DEL MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Qualifica o categoria		Unità
Dirigente generale	n.	8 (*)
Dirigente	»	44
9ª categoria	»	92
8ª categoria	»	179
7ª categoria	»	331
6ª categoria	»	573
5ª categoria	»	130
4ª categoria	»	146
3ª categoria	»	10
2ª categoria	»	67
Totale	n.	1 580

(*) Di cui uno di livello *B* con funzioni di segretario generale.

TABELLA B
(prevista dall'art. 13, comma 1)

DOTAZIONE ORGANICA DELLA RAGIONERIA CENTRALE DEL MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Qualifica o categoria		Unità
Dirigente	n.	4 (*)
IX qualifica	»	3
VIII qualifica	»	6
VII qualifica	»	9
VI qualifica	»	6
V qualifica	»	3
IV qualifica	»	5
II qualifica	»	3
Totale	n.	39

(*) Di cui uno con funzioni di direttore.

93G0569

DECRETO-LEGGE 2 dicembre 1993, n. **488**.

Attuazione dell'embargo deliberato dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nei confronti della Libia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la risoluzione n. 883 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite in data 11 novembre 1993 sull'embargo nei confronti della Libia, che, in quanto adottata ai sensi del capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, ha forza obbligatoria per gli Stati membri;

Visti i regolamenti n. 3274 e n. 3275 approvati in data 29 novembre 1993 dal Consiglio dell'Unione europea ed il regolamento n. 3541 approvato il 7 dicembre 1992 dal Consiglio dei Ministri delle Comunità europee;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di dare esecuzione da parte italiana ai predetti atti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° dicembre 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, delle finanze, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Sono resi indisponibili i fondi e le altre risorse finanziarie, incluse quelle derivanti da cessioni di proprietà e dei relativi redditi, posseduti o controllati direttamente o indirettamente dal Governo e dalle pubbliche amministrazioni della Libia o da una impresa libica.

2. È vietato porre a disposizione del Governo, delle pubbliche amministrazioni della Libia o di una impresa libica fondi o risorse finanziarie.

3. Per impresa libica si intende qualsiasi impresa commerciale, industriale o di gestione di servizi di pubblica utilità, ovunque situata o stabilita, che risulti posseduta o controllata direttamente o indirettamente:

a) dal Governo o da amministrazioni pubbliche della Libia;

b) ovvero da qualunque «entità», ovunque situata o organizzata, posseduta o controllata dal Governo libico o da pubbliche amministrazioni libiche;

c) ovvero da qualunque persona che agisca per conto del Governo libico o di pubbliche amministrazioni libiche, o per conto di qualunque «entità» di cui alla lettera *b)*.

4. Gli istituti di credito e gli altri soggetti che detengono a qualsiasi titolo i fondi resi indisponibili ai sensi del comma 1 sono tenuti a darne comunicazione al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro - Servizio III, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto o dalla data in cui siano venuti a conoscenza del controllo esercitato dai soggetti libici nel caso di imprese di cui al comma 3.

5. Le misure di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai fondi o alle altre risorse finanziarie derivanti dalla vendita o dalla fornitura di petrolio, di prodotti petroliferi, inclusi il gas naturale ed i prodotti da esso derivati, o di prodotti e di beni agricoli, che traggono la loro origine dalla Libia e che sono esportati da quel Paese successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, a condizione che detti fondi siano versati in conti bancari separati ed esclusivamente destinati a tale scopo.

6. L'indisponibilità di cui al comma 1 non opera nell'ipotesi di rimborso di debiti nei confronti di residenti, assunti dai soggetti previsti nel medesimo comma.

Art. 2.

1. Sono nulli gli atti compiuti in violazione delle disposizioni di cui al presente decreto ed ai due regolamenti n. 3274 e n. 3275 del Consiglio dell'Unione europea approvati in data 29 novembre 1993.

2. Le garanzie e le controgaranzie, a qualunque titolo connesse con le transazioni rese inesigibili dalle misure restrittive stabilite con il presente decreto e con il regolamento n. 3275 del Consiglio dell'Unione europea del 29 novembre 1993, sono estinte a decorrere dalla data in cui le garanzie potrebbero essere fatte valere. Devono considerarsi anche definitivamente estinte le garanzie e le controgaranzie finanziarie cui si applica il regolamento del Consiglio delle Comunità europee n. 3541 del 7 dicembre 1992 relativo all'Iraq.

3. Nei confronti dei soggetti che in qualsiasi modo, anche indirettamente, prendono parte ad operazioni per le quali sussistono l'indisponibilità ed i divieti di cui all'articolo 1, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di danaro non inferiore alla metà del valore dell'operazione stessa e non superiore al valore medesimo. La predetta sanzione si applica anche con riguardo alle infrazioni alle disposizioni contenute nei due regolamenti n. 3274 e n. 3275 approvati dal Consiglio dell'Unione europea in data 29 novembre 1993, nonché alle violazioni delle disposizioni contenute nel regolamento del Consiglio delle Comunità europee n. 3541 del 7 dicembre 1992.

4. Per l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto e per l'irrogazione delle relative sanzioni si applicano le disposizioni del titolo II, capi I e II del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148.

Art. 3.

1. Deroghe alle disposizioni dell'articolo 1, commi 1 e 2, possono essere disposte, su richiesta degli interessati e a tutela di interessi italiani sia con riferimento a casi particolari che a categorie di operazioni individuate in via generale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri degli affari esteri, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero e da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Resta fermo il divieto di compiere atti di disposizione e transazioni a qualsiasi titolo effettuati sul capitale o sulle partecipazioni, di corrispondere utili o di seguire qualsiasi altra operazione qualora le fattispecie sopra indicate comportino in qualunque modo trasferimento di fondi o di altre attività in favore di soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 1 del presente decreto.

3. L'interessato dovrà dare preventiva comunicazione ai Ministeri degli affari esteri, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero di ogni cambiamento concernente gli assetti proprietari, che non rientri fra quelli vietati, nonché di ogni modifica della composizione degli organi amministrativi.

Art. 4.

1. Le disposizioni del presente decreto, riguardanti i divieti e le sanzioni nei confronti della Libia, cesseranno di avere efficacia alla data in cui le misure stabilite dalla risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite n. 883 dell'11 novembre 1993 verranno sospese o revocate.

Art. 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ANDREATTA, *Ministro degli affari esteri*

CONSO, *Ministro di grazia e giustizia*

GALLO, *Ministro delle finanze*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

SAVONA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

BARATTA, *Ministro del commercio con l'estero*

Visto, *il Guardasigilli*: CONSO

93G0568

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 ottobre 1993.

Attribuzione alle province autonome di Trento e di Bolzano di una quota variabile di tributi erariali per l'anno 1989.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

E

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, così come modificato dalla legge 30 novembre 1989, n. 386;

Visto l'art. 78 del testo unico medesimo concernente l'assegnazione annuale alle province autonome di Trento e di Bolzano di una quota non superiore a quattro decimi del gettito dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'importazione riscossa sul territorio regionale,

Considerato che il citato art. 78 prevede che la quota di cui al punto precedente sia stabilita annualmente d'accordo fra il Governo e il presidente di ciascuna giunta provinciale secondo i criteri e le modalità previste dall'art. 10 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, concernente «Norme d'attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale»;

Considerato che, in attuazione dei suddetti criteri, l'ammontare delle quote da corrispondere alle due province per l'anno 1989 risulta pari a lire 321.789.000.000 per la provincia di Trento e pari a L. 363.566.000.000 di Bolzano;

Visto che l'ammontare delle predette quote risulta superiore ai quattro decimi dell'IVA all'importazione riscossa sul territorio regionale, il cui gettito, per l'anno 1989, ammonta a L. 1.521.730.986.880 così come comunicato dall'intendenza di finanza di Trento con la nota n. 1252/91 dell'8 marzo 1991;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi del già citato art. 78 dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige, alle province di Trento e di Bolzano per l'anno 1989 vanno corrisposte le predette quote nella misura rispettivamente del 47 per cento e del 53 per cento dei quattro decimi dell'IVA all'importazione riscosse sul territorio regionale, pari a L. 286.086.000.000 per la provincia di Trento e a L. 322.607.000.000 per la provincia di Bolzano;

Considerato che ai sensi dell'art. 2, terzo comma, della legge 1° febbraio 1989, n. 40, le quote variabili di cui al punto precedente, devono essere ridotte dell'ammontare di L. 159.351.797.000 per la provincia di Trento e di L. 21.791.831.000 per la provincia di Bolzano e quindi, risultano rispettivamente pari a L. 126.734.203.000 e a L. 300.815.169.000;

Visto l'accordo manifestato dai presidenti delle giunte provinciali di Trento e di Bolzano;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590, con cui all'art. 44 si dispone che alla determinazione dello stanziamento per il finanziamento degli oneri di funzionamento dell'Università degli studi di Trento si dovrà provvedere mediante intesa annuale fra il Governo, il presidente della giunta provinciale, il presidente del consiglio di amministrazione e il rettore dell'Università contestualmente alla determinazione della quota di finanziamento spettante alla provincia autonoma di Trento ai sensi dell'art. 78 del

testo unificato delle leggi sullo statuto per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Considerato che, tenuto conto dei criteri stabiliti dal secondo comma del citato art. 44 della legge n. 590 del 1982, l'ammontare dello stanziamento da devolvere all'Università degli studi di Trento per l'anno 1989 viene a fissarsi in L. 19.246.000.000, delle quali L. 15.000.000.000 sono state già erogate dal Ministero della pubblica istruzione nell'anno finanziario 1989;

Visto che, per l'anno 1989, sono stati erogati all'Università di Trento somme per complessive lire 2.370.000.000 sui capitoli 4122, 4123, 4124, 4125 e 8551 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione;

Considerato, altresì, che gli stessi capitoli evidenziati al punto precedente sono stati presi a base per il calcolo dei finanziamenti di cui all'art. 44 della già citata legge n. 590 del 1982 relativi all'anno 1989 per cui occorre procedere al recupero della predetta somma di L. 2.370.000.000;

Considerato, pertanto, che rimane da corrispondere all'Università di Trento la somma di L. 1.876.000.000 (19.246.000.000 – 15.000.000.000 – 2.370.000.000 = 1.876.000.000);

Visto l'accordo manifestato dal presidente della giunta provinciale di Trento, dal presidente del consiglio di amministrazione e dal rettore dell'Università di Trento;

Decreta:

Art. 1.

Alle province autonome di Trento e di Bolzano sono attribuite per l'anno 1989, ai sensi del combinato disposto dell'art. 78 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e dell'art. 2, terzo comma, della legge 1° febbraio 1989, n. 40, rispettivamente le somme di lire 126.734.203.000 e di L. 300.815.169.000.

Art. 2.

Il versamento alle province autonome di Trento e di Bolzano delle quote di cui all'art. 1 del presente decreto sarà disposto, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, dal Ministero del tesoro mediante mandato diretto da estinguersi con accreditamento ai conti correnti accesi presso la Tesoreria centrale a favore degli enti suddetti.

Art. 3.

All'Università degli studi di Trento è devoluto per il finanziamento degli oneri di funzionamento per l'anno 1989, ai sensi dell'art. 44 della legge 14 agosto 1982, n. 590, l'importo complessivo di L. 19.246.000.000 di cui L. 1.876.000.000 da erogare a saldo nell'esercizio finanziario in corso.

Art. 4.

L'onere derivante dall'applicazione dell'art. 1 del presente decreto farà carico allo stanziamento iscritto al cap. 6771 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993.

La somma di L. 1.876.000.000 da erogare nell'anno finanziario 1993 ai sensi del precedente art. 3 farà carico al cap. 1503 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica per l'anno stesso.

Il presente decreto sarà registrato dalla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 ottobre 1993

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
CIAMPI

Il Ministro del tesoro
BARUCCI

Il Ministro delle finanze
GALLO

Registrato alla Corte dei conti il 16 novembre 1993
Registro n. 6 Presidenza, foglio n. 200

NOTE

Nota in lingua italiana:

Per l'atto amministrativo sopra riportato, che interessa la provincia autonoma di Bolzano, è pubblicato alla pagina 22 della presente *Gazzetta Ufficiale* l'avviso in lingua tedesca previsto dall'art. 5, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, mediante il quale si dà notizia del Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige in cui è riportata la pubblicazione integrale in lingua tedesca dell'atto amministrativo in argomento.

Nota in lingua tedesca:

Der Hinweis in deutscher Sprache auf den obigen Verwaltungsakt gemäß Artikel 5 Absätze 2 und 3 des Dekrets des Präsidenten der Republik vom 15. Juli 1988, Nr. 574, steht *auf der Seite 22* dieser Ausgabe des Gesetzesanzeigers. Diesem Hinweis kann entnommen werden, in welcher Nummer des Amtsblattes der Region Trentino-Südtirol der genannte Verwaltungsakt vollinhaltlich in deutscher Sprache wiedergegeben wird.

93A6703

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 24 novembre 1993

Adeguamento delle strutture organizzative e delle corrispondenti competenze nell'ambito della Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione, fra l'altro, della disciplina in materia di pubblico impiego;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,

Ritenuta la necessità di provvedere all'adeguamento delle strutture organizzative e delle corrispondenti competenze nell'ambito della Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra, allo scopo di far fronte alle accresciute esigenze funzionali del settore dell'invalidità civile,

Sulla proposta del direttore generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra,

Decreta

Art. 1.

Nell'ambito della Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra sono individuati i seguenti uffici di livello dirigenziale, ai quali sono attribuite le funzioni di seguito indicate:

1. UFFICIO PER LA RAPPRESENTANZA DELL'AMMINISTRAZIONE NEI GIUDIZI DINANZI ALLE SEZIONI GIURISDIZIONALI DELLA CORTE DEI CONTI

Provvede — alle dirette dipendenze del direttore generale — anche a mezzo di organi periferici dello Stato, mediante deleghe ed opportuno coordinamento, alla rappresentanza in giudizio dell'amministrazione in materia di pensioni di guerra.

2. SEGRETERIA DEL COMITATO DI LIQUIDAZIONE DELLE PENSIONI DI GUERRA

Funzioni amministrative di supporto dell'attività del comitato di liquidazione.

3. DIVISIONI

Divisione I

Sezione I

Affari generali e affari riservati. Archivio affari generali e riservati. Studi e legislazione. Biblioteca.

Sezione II

Questioni di carattere generale, quesiti, circolari ed ordini di servizio in materia di pensioni di guerra. Adempimenti relativi alla costituzione del comitato di liquidazione delle pensioni di guerra. Trattazione delle interrogazioni parlamentari e delle diffide per la materia di competenza.

Sezione III

Questioni di carattere generale, quesiti, circolari ed ordini di servizio in materia di invalidità civile. Trattazione delle interrogazioni parlamentari e delle diffide per la materia di competenza.

Divisione II

Sezione I

Gestione del sistema informatico (sala macchine, rete locale e geografica, data entry, assistenza hardware utenti, rapporti con le ditte fornitrici, proposte per acquisto e forniture di apparecchiature informatiche).

Sezione II

Pianificazione e sviluppo (analisi e progettazione, programmazione, assistenza software utenti, corsi di formazione, aggiornamento ed addestramento del personale). Organizzazione e metodi. Rilevazioni ed elaborazioni dati statistici. Relazioni periodiche sulle attività degli uffici della Direzione generale e della commissione medica superiore.

Divisione III

Sezione I

Stato giuridico del personale in servizio, reclutamento e corsi di aggiornamento. Procedimenti disciplinari e contenziosi.

Sezione II

Trattamento economico del personale dipendente della Direzione generale.

Sezione III

Formazione dei bilanci preventivi e consuntivi della Direzione generale. Pagamento dei compensi e degli emolumenti ai membri del comitato di liquidazione delle pensioni di guerra, della commissione medica superiore, delle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile, della commissione per le provvidenze ai perseguitati politici antifascisti. Trattazione delle interrogazioni parlamentari e delle diffide per la materia di competenza.

Divisione IV

Sezione I

Relazioni pubbliche. Rapporti con la stampa. Relazioni con le organizzazioni sindacali. Portinerie e vigilanza sulla regolarità della gestione dei servizi sociali della Direzione generale.

Sezione II

Ufficio per l'informazione all'utenza, anche mediante l'utilizzo di tecnologie informatiche, relativamente agli atti e allo stato dei procedimenti riguardanti le materie di competenza istituzionale della Direzione generale.

Divisione V

Sezione I

Affari legali e contenziosi, denunce, revoche in materia di pensioni di guerra. Trattazione delle interrogazioni parlamentari e delle diffide per la materia di competenza.

Sezione II

Adempimenti relativi ai ricorsi amministrativi avverso i provvedimenti degli organi centrali e periferici del Ministero del tesoro in materia di pensioni di guerra e della commissione per i deportati nei campi di sterminio nazisti K.Z - Trattazione delle interrogazioni parlamentari e delle diffide per la materia di competenza.

Sezione III

Revisione amministrativa, a qualsiasi titolo, d'ufficio o a domanda, dei provvedimenti in materia di pensioni di guerra. Adempimenti relativi a provvedimenti restituiti dal comitato di liquidazione dopo l'emissione del parere di competenza. Conservazione copia decreti pensionistici e adempimenti relativi. Emissione dei ruoli di spesa, dei certificati di iscrizione e di variazione. Trattazione delle interrogazioni parlamentari e delle diffide per la materia di competenza.

Sezione IV

Definizione delle domande di abbuono di somme di cui all'art. 11 della legge 6 ottobre 1986, n. 656. Trattazione delle interrogazioni parlamentari e delle diffide per la materia di competenza.

Divisione VI

Sezione I

Organizzazione e funzionamento delle sedi della commissione medica superiore, della commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile e delle rispettive segreterie. Gestione delle spese relative all'organizzazione e funzionamento di detti organi. Verifiche amministrative e contabili presso la commissione medica superiore e le commissioni mediche periferiche, ai sensi del decreto del Ministro del tesoro del 12 maggio 1987.

Sezione II

Adempimenti relativi al richiamo in servizio di ufficiali medici per le esigenze della commissione medica superiore e delle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile. Convenzionamento dei medici civili, generici e specialisti, e nomina dei rappresentanti delle associazioni di categoria per le esigenze della commissione medica superiore e delle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile. Trattazione delle interrogazioni parlamentari e delle diffide per la materia di competenze

Divisione VII

Sezioni I - II - III

Istruttoria e definizione delle istanze presentate da militari e civili per ottenere trattamento pensionistico diretto a seguito di infermità o lesioni riportate a causa di guerra, nonché delle successive istanze di aggravamento. Trattazione delle interrogazioni parlamentari e delle diffide per la materia di competenza.

Sezione IV

Istruttoria e definizione delle richieste di provvidenze inoltrate dai perseguitati politici antifascisti e loro congiunti ed emissione dei relativi provvedimenti. Segreteria della relativa commissione. Emissione dei provvedimenti riguardanti gli ex deportati nei campi di sterminio nazisti K.Z. - Segreteria della relativa commissione. Emissione dei mandati di pagamento delle indennità «una tantum». Trattazione delle interrogazioni parlamentari e delle diffide per la materia di competenza.

Sezione V

Adempimenti relativi ai provvedimenti sottoposti all'approvazione del comitato di liquidazione. Conservazione copia provvedimenti pensionistici e adempimenti relativi. Emissione dei ruoli di spesa, dei certificati di iscrizione e di variazione. Trattazione delle interrogazioni parlamentari e delle diffide per la materia di competenza.

Divisione VIII

Sezioni I - II - III

Istruttoria e definizione delle istanze intese ad ottenere trattamento pensionistico indiretto prodotte dai congiunti dei caduti per causa di guerra o dai congiunti dei titolari di trattamento pensionistico deceduti per cause diverse da quelle che hanno dato titolo alla concessione della pensione. Trattazione delle interrogazioni parlamentari e delle diffide per la materia di competenza.

Sezione IV

Trattazione delle pratiche di collegamento dirette ed indirette. Adempimenti relativi alla liquidazione degli interessi legali per le materie di competenza della Direzione generale. Trattazione delle interrogazioni parlamentari e delle diffide per la materia di competenza.

Sezione V

Adempimenti relativi ai provvedimenti sottoposti all'approvazione del comitato di liquidazione. Conservazione copia provvedimenti pensionistici e adempimenti relativi. Emissione dei ruoli di spesa, dei certificati di iscrizione e di variazione. Emissione degli atti di sospensione e dei ruoli per revoche di concessioni pensionistiche e per pignoramenti disposti dall'autorità giudiziaria. Corrispondenza con le direzioni provinciali del tesoro, in particolare per le decorazioni al valor militare e l'emissione dei ruoli di ripristino di trattamenti pensionistici di guerra. Trattazione delle interrogazioni parlamentari e delle diffide per la materia di competenza.

Divisione IX

Sezione I

Organizzazione e direzione dell'attività di protocollazione in arrivo e in partenza, movimento della corrispondenza e relative questioni a carattere generale. Traduzione di atti e documenti relativi alle pratiche di ufficio e conservazione dei documenti sanitari riguardanti ex prigionieri italiani.

Sezione II

Coordinamento degli archivi e degli schedari della Direzione generale, esclusi quelli del personale e degli affari generali e riservati. Tenuta del partitario.

Divisione X

Sezione I

Verifiche per l'accertamento della permanenza dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, dell'assegno o dell'indennità per invalidità civile, di cui al decreto 20 luglio 1989, n. 293 e conseguenti adempimenti relativi agli invalidi residenti nelle regioni: Liguria - Veneto. Trattazione delle interrogazioni parlamentari e delle diffide per la materia di competenza.

Sezione II

Verifiche per l'accertamento della permanenza dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, dell'assegno o dell'indennità per invalidità civile, di cui al decreto 20 luglio 1989, n. 293 e conseguenti adempimenti relativi agli invalidi residenti nelle regioni: Piemonte - Basilicata - Sardegna. Trattazione delle interrogazioni parlamentari e delle diffide per la materia di competenza.

Sezione III

Verifiche per l'accertamento della permanenza dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, dell'assegno o dell'indennità per invalidità civile, di cui al decreto 20 luglio 1989, n. 293 e conseguenti adempimenti relativi agli invalidi residenti nelle regioni: Abruzzo - Lazio. Trattazione delle interrogazioni parlamentari e delle diffide per la materia di competenza.

Sezione IV

Verifiche per l'accertamento della permanenza dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, dell'assegno o dell'indennità per invalidità civile, di cui al decreto 20 luglio 1989, n. 293 e conseguenti adempimenti relativi agli invalidi residenti nelle regioni: Calabria - Valle d'Aosta - Molise. Trattazione delle interrogazioni parlamentari e delle diffide per la materia di competenza.

Divisione XI

Sezione I

Verifiche per l'accertamento della permanenza dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, dell'assegno o dell'indennità per invalidità civile, di cui al decreto 20 luglio 1989, n. 293 e conseguenti adempimenti relativi agli invalidi residenti nelle regioni: Lombardia - Toscana. Trattazione delle interrogazioni parlamentari e delle diffide per la materia di competenza.

Sezione II

Verifiche per l'accertamento della permanenza dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, dell'assegno o dell'indennità per invalidità civile, di cui al decreto 20 luglio 1989, n. 293 e conseguenti adempimenti relativi agli invalidi residenti nelle regioni: Campaia - Emilia-Romagna. Trattazione delle interrogazioni parlamentari e delle diffide per la materia di competenza.

Sezione III

Verifiche per l'accertamento della permanenza dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, dell'assegno o dell'indennità per invalidità civile, di cui al decreto 20 luglio 1989, n. 293 e conseguenti adempimenti relativi agli invalidi residenti nelle regioni: Friuli - Puglia - Umbria. Trattazione delle interrogazioni parlamentari e delle diffide per la materia di competenza.

Sezione IV

Verifiche per l'accertamento della permanenza dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, dell'assegno o dell'indennità per invalidità civile, di cui al decreto 20 luglio 1989, n. 293 e conseguenti adempimenti relativi agli invalidi residenti nelle regioni: Sicilia - Marche e provincia autonoma di Trento. Trattazione delle interrogazioni parlamentari e delle diffide per la materia di competenza.

Divisione XII

Sezioni I - II

Istruttoria e definizione dei ricorsi in materia di invalidità civile. Trattazione delle interrogazioni parlamentari e delle diffide per la materia di competenza.

Sezione III

Emissione dei decreti di decisione dei ricorsi ed adempimenti conseguenti. Trattazione delle interrogazioni parlamentari e delle diffide per la materia di competenza.

Sezione IV

Contenzioso giurisdizionale e rapporti con l'Avvocatura di Stato in materia di invalidità civile. Trattazione delle interrogazioni parlamentari e delle diffide in materia di ricorsi di invalidità civile.

Divisione XIII

Sezione I

Servizi generali di supporto Coordinamento dell'ufficio cassa. Ufficio del consegnatario, Centro fotoriproduzione stampati. Gestione del servizio automobilistico. Manutenzione impianti tecnici.

Roma, 24 novembre 1993

Il Ministro BARUCCI

93A6726

DECRETO 26 novembre 1993.

Disposizioni sulla incompatibilità tra le cariche amministrative e di controllo negli enti conferenti di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e le cariche amministrative e di controllo nella società conferitaria e nelle società ed enti che con essa compongono il gruppo creditizio.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356. ed in particolare l'art. 12, comma 1, lettera *c)*, a mente del quale «in via transitoria la continuità operativa tra l'ente conferente e la società conferitaria controllata è assicurata da disposizioni che prevedono la nomina di membri del comitato di gestione od organo equivalente dell'ente nel consiglio di amministrazione e di componenti l'organo di controllo nel collegio sindacale della suddetta società» e l'art. 12, comma 1, lettera *e)*, secondo il quale negli statuti «vanno previste norme che disciplinino il cumulo delle cariche e dei compensi»,

Vista la delibera del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio in data 23 ottobre 1992 con la quale, in attuazione delle predette disposizioni di legge. e stato fissato al 31 dicembre 1993 il termine per le modifiche degli statuti degli enti conferenti volte a prevedere l'incompatibilità tra le cariche amministrative e di controllo negli enti medesimi e le corrispondenti cariche nelle società conferitarie;

Visto il proprio provvedimento dell'11 marzo 1993 riguardante la presentazione da parte degli enti conferenti delle relative istanze di modifica statutaria entro il 30 settembre 1993;

Tenuto conto delle difficoltà prospettate da enti conferenti di dare attuazione nei termini previsti alle conseguenti modifiche statutarie;

Considerato che il Consiglio di Stato ha ritenuto, in relazione alla complessità degli adempimenti da attuare e al breve tempo a disposizione, di sospendere fino al 31 dicembre 1993 l'esecuzione del provvedimento impugnato da taluni enti conferenti e che si rende pertanto necessario ripristinare l'uniformità della disciplina in materia;

Considerato che il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, esclude che gli enti conferenti possano esercitare l'impresa bancaria, sia in via diretta, sia in qualità di capogruppo (articoli 12, comma 1, lettera *b)*, e 25, comma 1), e che pertanto gli enti stessi devono restare estranei alla gestione della società conferitaria nonché delle società o enti che, con essa, compongono il gruppo creditizio unitariamente disciplinato dalla legge;

Considerata infine l'opportunità di differire la decorrenza delle predette incompatibilità in presenza di progetti di concentrazione deliberati dalle società conferitarie con altri enti creditizi,

Sentito l'orientamento del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio,

Decreta:

Entro il 31 marzo 1994 gli enti conferenti dovranno inviare alla Banca d'Italia, per il successivo inoltro al Ministero del tesoro, la richiesta di modifica statutaria volta a prevedere l'incompatibilità tra le cariche amministrative e di controllo negli enti medesimi e le cariche amministrative e di controllo nella società conferitaria e nelle società ed enti che con essa compongono il gruppo creditizio. Le modifiche statutarie, approvate ai sensi di legge, entreranno in vigore il 1° giugno 1994 e coloro che verseranno in situazione di incompatibilità dovranno optare tra l'incarico nell'ente conferente e le cariche ricoperte nell'ambito del gruppo creditizio.

Per coloro che alla data del 1° giugno 1994 ricoprano cariche presso l'ente conferente e versino nella situazione di incompatibilità può peraltro stabilirsi che le predette disposizioni statutarie divengano operanti allo spirare del termine più ravvicinato delle cariche ricoperte, solo se la società conferitaria abbia deliberato progetti di concentrazione con altri enti creditizi

Le istanze per l'approvazione delle modifiche statutarie e la necessaria documentazione (delibera del consiglio di amministrazione e dell'eventuale organo assembleare) dovranno essere presentate nel predetto termine del 31 marzo 1994, per il tramite della filiale della Banca d'Italia nel cui ambito territoriale si trova la sede dell'ente conferente.

Le istanze di modifiche statutarie in corso di esame, inoltrate a seguito del provvedimento dell'11 marzo 1993, devono intendersi superate alla luce delle presenti determinazioni in materia.

Roma, 26 novembre 1993

Il Ministro: BARUCCI

93A6725

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina del commissario del Governo nella regione Toscana

Con decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1993, registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 1993, registro n. 6 Presidenza, foglio n. 194, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali, ed il Ministro dell'interno, il prefetto di prima classe dott. Paolo Pezzano è stato nominato commissario del Governo nella regione Toscana a decorrere dal 1° settembre 1993.

93A6736

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 30 settembre 1993, n. 390, recante: «Trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero».

Il decreto-legge 30 settembre 1993, n. 390, recante: «Trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 232 del 2 ottobre 1993.

93A6760

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi», in Roma, a conseguire un legato

Con decreto ministeriale 13 novembre 1993, con il quale la fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi», con sede in Roma, è stata autorizzata a conseguire il legato della sig.ra Emilia Giussani, nata a Cernusco sul Naviglio (Milano) il 26 settembre 1905 ed ivi deceduta il 27 ottobre 1990 con testamento olografo pubblicato con atto a rogito notaio Enrico Bevilacqua di Milano in data 28 novembre 1990 al n. 28103 di repertorio.

Il legato spettante alla fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi» consiste nella somma di L. 145.550.000 pari ad 1/4 del ricavato della vendita della casa di sua proprietà in via Fabio Filzi n. 18, detratte le spese e le tasse a carico dell'eredità.

93A6719

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 559/C.15021-XVJ (280) del 20 settembre 1993 il dispositivo di sicurezza denominato: «Airbag marca Morton International tipo UT 10497 - lato conducente» che la società Autogerma, con sede in Verona, intende importare dalla ditta Morton International - Germania, da installare su autoveicoli Audi è riconosciuto ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quinta categoria, gruppo *A*, dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, e come tale immagazzinato, trasportato e maneggiato.

Il dispositivo montato sull'autoveicolo, secondo le istruzioni della casa automobilistica costruttrice, potrà essere assimilato agli artifizi pirotecnici di cui al comma *B* della nota aggiunta all'allegato *A* del decreto ministeriale 4 aprile 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 10 maggio 1973 e pertanto non più classificato tra i prodotti esplodenti della quinta categoria.

Inoltre, si prescrive che il montaggio, lo smontaggio ed il collaudo del suindicato dispositivo di sicurezza, deve essere eseguito da persone appositamente istruite in officine specializzate.

Con decreto ministeriale n. 559/C.9278XVJ (221) del 21 settembre 1993 l'artificio pirotecnico denominato: «040039 Projector (d.f. 040039 Projector)» che la società Pyrogiochi di Giuseppe Turini & C. S.a.s. intende importare dalla società Piepenbrock Pyrotechnik Gmbh. Flugel 1, Wuppertal 1 (Germania), è riconosciuto ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.10902-XVJ (229) del 22 settembre 1993 l'artificio pirotecnico denominato: 0045 Ciao Ciao (d.f. 0045 Ciao Ciao) che la ditta Pyrogiochi di Giuseppe Turini & C. S.a.s. intende importare dalla società China - National Native Produce Import/Export Co. - Fireworks Branch (Repubblica Popolare Cinese), è riconosciuto ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quinta categoria, gruppo *C*, dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

93A6742

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 19 ottobre 1993:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 14 aprile 1993 con effetto dal 1° giugno 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Ceramica Vavid, con sede in Napoli e unità di Pastorano (Caserta), per il periodo dal 1° dicembre 1992 al 27 maggio 1993.

Istanza aziendale presentata il 17 dicembre 1992 con decorrenza 1° dicembre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 25 marzo 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1993:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 1° gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. S.C.M., con sede in Rimini (Forlì) e unità di Rimini (Forlì) e Villa Verucchio (Forlì), per il periodo dal 1° luglio 1993 al 31 dicembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 22 luglio 1993 con decorrenza 1° luglio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 13 settembre 1993;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dal 30 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. SOM, con sede in Reggio Emilia, dal 1° giugno 1992 Cavriago (Reggio Emilia) e unità di Reggio Emilia, per il periodo dal 30 marzo 1993 al 29 settembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1993 con decorrenza 30 marzo 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 21 luglio 1993;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 18 gennaio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. P.G.S., con sede in Milano e unità di Roveleto di Cadeo (Piacenza), per il periodo dal 18 luglio 1993 al 17 gennaio 1994.

Istanza aziendale presentata il 26 luglio 1993 con decorrenza 18 luglio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 17 settembre 1993;

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 aprile 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 28 aprile 1993 con effetto dal 1° gennaio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Casaralta (Gruppo Firema), con sede in Bologna e unità di Bologna, per il periodo dal 1° luglio 1993 al 31 dicembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 22 luglio 1993 con decorrenza 1° luglio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 8 settembre 1993;

5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dal 30 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Baschieri & Pellagri, con sede in Marano di Castenaso (Bologna) e unità di Marano di Castenaso (Bologna), per il periodo dal 30 marzo 1993 al 30 giugno 1993.

Istanza aziendale presentata il 24 maggio 1993 con decorrenza 30 marzo 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 21 luglio 1993;

6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dal 27 aprile 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Calzaturificio Magli, con sede in Bologna e unità di Bologna, per il periodo dal 27 aprile 1993 al 26 ottobre 1993.

Istanza aziendale presentata il 20 maggio 1993 con decorrenza 27 aprile 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 5 luglio 1993;

7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 luglio 1993, che ha approvato il programma di conversione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 20 settembre 1993 con effetto dal 1° giugno 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Maranit, con sede in Poggio Renatico (Ferrara) e unità di Poggio Renatico (Ferrara), per il periodo dal 1° giugno 1993 al 30 novembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 28 giugno 1993 con decorrenza 1° giugno 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 13 settembre 1993;

8) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dal 13 luglio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Fonderie Sabiem, con sede in Bologna e unità di Bologna, per il periodo dal 13 luglio 1993 al 31 dicembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 30 luglio 1993 con decorrenza 13 luglio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 20 settembre 1993;

9) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 1° luglio 1993 con effetto dal 26 ottobre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Samp - Società per azioni meccanica di precisione, con sede in Bologna e unità di Bologna, Villanova di Castenaso (Bologna) e Zola Predosa (Bologna), per il periodo dal 26 aprile 1993 al 25 ottobre 1993.

Istanza aziendale presentata il 24 giugno 1993 con decorrenza 26 aprile 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 3 agosto 1993;

10) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 20 settembre 1993 con effetto dal 9 novembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Simint - Industria ora *Simintitalia S.p.a. - gruppo Simint S.p.a.*, con sede in Modena e unità di Modena, per il periodo dal 9 maggio 1993 all'8 novembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 24 maggio 1993 con decorrenza 9 maggio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 20 luglio 1993;

11) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 20 settembre 1993 con effetto dal 9 novembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Simint Service - gruppo Simint S.p.a., con sede in Modena e unità di Modena, per il periodo dal 9 maggio 1993 all'8 novembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 24 maggio 1993 con decorrenza 9 maggio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 20 luglio 1993;

12) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 20 settembre 1993 con effetto dal 9 novembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Simint Polo Veneto (Gruppo Simint S.p.a.), con sede in Modena e unità di S. Gregorio di Veronello (Verona), per il periodo dal 9 maggio 1993 all'8 novembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 24 maggio 1993 con decorrenza 9 maggio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 30 luglio 1993;

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1993:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale

disposta con decreto ministeriale del 20 settembre 1993 con effetto dall'11 gennaio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. T.E.Li. - Telefonica elettrica ligure, con sede in Roma e unità di La Spezia, per il periodo dall'11 luglio 1993 al 10 gennaio 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1993 con decorrenza 11 luglio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 17 agosto 1993;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 luglio 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 20 settembre 1993 con effetto dal 1° gennaio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Automotive Products Italia, con sede in Milano e unità di Cairo Montenotte (Savona), per il periodo dal 1° luglio 1993 al 31 dicembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 6 luglio 1993 con decorrenza 1° luglio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 23 agosto 1993;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 25 giugno 1992 con effetto dal 18 novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. I.A.M. Rinaldo Piaggio, con sede in Genova e unità di Finale Ligure (Savona), Genova e Genova-Sestri, per il periodo dal 18 maggio 1993 al 17 novembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 24 maggio 1993 con decorrenza 18 maggio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 21 luglio 1993.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1993:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 1° luglio 1993 con effetto dal 27 dicembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Coats Cucirini già *Cucirini Cantoni Coats,* con sede in Milano e unità di Acquacalda (Lucca), per il periodo dal 27 giugno 1993 al 31 ottobre 1993.

Istanza aziendale presentata l'11 giugno 1993 con decorrenza 27 giugno 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 19 luglio 1993;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dal 29 giugno 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. D'Avenza, con sede in Carrara (Massa Carrara) e unità di Carrara (Massa Carrara), per il periodo dal 29 giugno 1993 al 28 dicembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 25 giugno 1993 con decorrenza 28 giugno 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 10 agosto 1993;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

Ditta Cere artistiche fiorentine di Gabbrielli Ivano, con sede in Limite sull'Arno (Firenze) e unità di Limite sull'Arno (Firenze), per il periodo dal 30 novembre 1992 al 29 maggio 1993.

Istanza aziendale presentata l'11 agosto 1992 con decorrenza 30 novembre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 15 ottobre 1992.

Nota integrativa acquisita in data 30 giugno 1993;

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 1° luglio 1993 con effetto dal 2 novembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Uno a Erre Italia, con sede in Arezzo e unità di Arezzo, Milano e San Zeno (Arezzo), per il periodo dal 2 maggio 1993 al 1° novembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 25 giugno 1993 con decorrenza 2 maggio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 10 agosto 1993;

5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 20 settembre 1993 con effetto dal 3 agosto 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. C.I.E.T., con sede in Arezzo, località Pratantico e unità di Lucca e Scandicci (Firenze), per il periodo dal 3 febbraio 1993 al 2 agosto 1993.

Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1993 con decorrenza 1° febbraio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 11 maggio 1993.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1993:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 20 settembre 1993 con effetto dal 1° settembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Alcatel Italia - Divisione Alcatel Siette, con sede in Milano e unità nelle province di Reggio Calabria, Catanzaro e Cosenza, per il periodo dal 1° marzo 1993 al 31 agosto 1993.

Istanza aziendale presentata il 4 marzo 1993 con decorrenza 1° marzo 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 21 settembre 1993;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 20 settembre 1993 con effetto dal 1° ottobre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Cotonificio Honneger, con sede in Albino (Bergamo) e unità di Albino (Bergamo), per il periodo dal 1° aprile 1993 al 30 settembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 24 maggio 1993 con decorrenza 1° aprile 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 18 settembre 1993;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 1° febbraio 1993 con effetto dal 18 novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Ansaldo trasporti (Gruppo Ansaldo), con sede in Napoli e unità di Genova, per il periodo dal 24 giugno 1993 al 17 novembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 1° luglio 1993 con decorrenza 18 maggio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 2 ottobre 1993.

Art. 2, comma 4, della legge n. 223/1991.

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 6 novembre 1992 con effetto dal 27 gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Chimica del Friuli, con sede in Torviscosa (Udine) e unità di Torviscosa (Udine), per il periodo dal 25 luglio 1993 al 24 gennaio 1994.

Istanza aziendale presentata il 28 luglio 1993 con decorrenza 25 luglio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 11 ottobre 1993;

5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 22 luglio 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Zambon Research (Gruppo Zambon), con sede in Vicenza e unità di Bresso (Milano) e Cormano (Milano), per il periodo dal 22 luglio 1992 al 21 gennaio 1993.

Istanza aziendale presentata il 5 agosto 1992 con decorrenza 22 luglio 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 16 novembre 1992;

6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 1° febbraio 1993 con effetto dall'8 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Alenia, dal 20 marzo 1993 *Alenia azienda di finmeccanica - settore difesa*, con sede in Roma già Napoli e unità nazionali, con esclusione delle unità del settore aeronautico site a Capodichino (Napoli), Caselle (Torino), Casoria (Napoli), Pomigliano (Napoli) e Torino, per il periodo dall'8 febbraio 1993 al 19 marzo 1993.

Istanza aziendale presentata il 22 settembre 1992 con decorrenza 8 febbraio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 18 settembre 1993;

7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 28 aprile 1993 con effetto dal 9 luglio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Alenia, dal 20 marzo 1993 *Alenia azienda di finmeccanica - settore aeronautico*, con sede in Roma già Napoli e unità di Capodichino (Napoli), Caselle (Torino), Casoria (Napoli), Pomigliano (Napoli) e Torino, per il periodo dal 1° gennaio 1993 al 19 marzo 1993.

Istanza aziendale presentata il 5 agosto 1992 con decorrenza 1° gennaio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 9 ottobre 1993;

8) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Alenia, azienda di finmeccanica, con sede in Roma e unità nazionali, per il periodo dal 20 marzo 1993 al 19 settembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 29 marzo 1993 con decorrenza 20 marzo 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 9 ottobre 1993;

9) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 20 marzo 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Alenia, azienda di finmeccanica, con sede in Roma e unità nazionali, per il periodo dal 20 settembre 1993 al 19 ottobre 1993.

Istanza aziendale presentata il 29 marzo 1993 con decorrenza 20 settembre 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 9 ottobre 1993;

10) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 1° luglio 1993 con effetto dal 1° novembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Fedital, con sede in Roma e uffici di Milano e stabilimento di Lodi (Milano), per il periodo dal 1° maggio 1993 al 31 ottobre 1993.

Istanza aziendale presentata il 16 maggio 1993 con decorrenza 1° maggio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 24 settembre 1993;

11) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 12 dicembre 1992 con effetto dal 2 gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Norton, con sede in Corsico (Milano) e unità di Corsico (Milano) e Torino, per il periodo dal 1° luglio 1993 al 1° luglio 1993.

Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1993 con decorrenza 1° luglio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 5 giugno 1993;

12) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 aprile 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 28 aprile 1993 con effetto dal 13 aprile 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Imper, con sede in Garbagnate Milanese (Milano) e unità di Garbagnate Milanese (Milano), per il periodo dal 13 aprile 1993 al 12 luglio 1993.

Istanza aziendale presentata il 13 aprile 1993 con decorrenza 13 aprile 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 18 settembre 1993;

13) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 1° febbraio 1993 con effetto dal 25 maggio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Borgo Nova, dal 1° novembre 1992 *AE Borgo Nova*, con sede in Alpignano (Torino) e unità di Alpignano (Torino), per il periodo dal 25 maggio 1993 al 24 novembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 24 maggio 1993 con decorrenza 25 maggio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 4 agosto 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

14) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 6 ottobre 1993 con effetto dall'11 gennaio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. AE Borgo già *Borgo Nova*, con sede in Alpignano (Torino) e unità di Desenzano (Brescia), per il periodo dal 29 giugno 1993 al 24 novembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 5 luglio 1993 con decorrenza 26 maggio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 1° ottobre 1993.

Art. 2, comma 4, legge n. 223/1991.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

15) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 20 settembre 1993 con effetto dal 12 ottobre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Soc. distribuzione ricambi, dal 1° gennaio 1993 *Gilardini distribuzione*, con sede in Torino e unità di Lazzate (Milano), per il periodo dal 12 aprile 1993 all'11 ottobre 1993.

Istanza aziendale presentata il 24 maggio 1993 con decorrenza 12 aprile 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 18 settembre 1993;

16) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 luglio 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale e prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 20 settembre 1993 con effetto dal 2 novembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Stal Samifi, con sede in Caponago (Milano) e unità di Caponago (Milano) e uffici di Casoria (Napoli), per il periodo dal 2 maggio 1993 al 1° novembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 20 maggio 1993 con decorrenza 2 maggio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 18 settembre 1993;

17) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 1° luglio 1993 con effetto dal 2 novembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Ormac, con sede in Vigevano (Pavia) e unità di Vigevano (Pavia), per il periodo dal 2 maggio 1993 al 1° novembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 22 giugno 1993 con decorrenza 2 maggio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 24 settembre 1993;

18) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 6 ottobre 1993 con effetto dal 1° febbraio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Frattini costruzioni meccaniche, con sede in Seriate (Bergamo) e unità di Seriate (Bergamo), per il periodo dal 1° agosto 1993 al 31 gennaio 1994.

Istanza aziendale presentata il 2 agosto 1993 con decorrenza 1° agosto 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 16 settembre 1993.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1993:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 1° luglio 1993 con effetto dal 1° dicembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Elettrodomus, con sede in Napoli e unità di Pozzuoli (Napoli), per il periodo dal 1° giugno 1993 al 30 novembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 17 giugno 1993 con decorrenza 1° giugno 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 27 settembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 14 aprile 1993 con effetto dal 6 luglio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. La Gatta, con sede in Pomigliano d'Arco (Napoli) e unità di Pomigliano d'Arco (Napoli), per il periodo dal 6 gennaio 1993 al 5 luglio 1993.

Istanza aziendale presentata il 22 dicembre 1992 con decorrenza 6 gennaio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 18 giugno 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 luglio 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 20 settembre 1993 con effetto dal 12 ottobre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

Ditta Arbuter di Marciano Alfonso, con sede in S. Maria a Vico (Caserta) e unità di S. Maria a Vico (Caserta), per il periodo dal 12 aprile 1993 all'11 ottobre 1993.

Istanza aziendale presentata il 5 maggio 1993 con decorrenza 12 aprile 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 29 settembre 1993;

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Calzaturificio Gerry, con sede in Arzano (Napoli) e unità di Arzano (Napoli), per il periodo dal 5 aprile 1992 al 5 ottobre 1992.

Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1992 con decorrenza 5 aprile 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 9 aprile 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 5 aprile 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Calzaturificio Gerry, con sede in Arzano (Napoli) e unità di Arzano (Napoli), per il periodo dal 6 ottobre 1992 al 15 dicembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1992 con decorrenza 6 ottobre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 22 aprile 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1993:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1983, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 20 settembre 1993 con effetto dal 14 dicembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Pantrem, con sede in Pettoranello di Molise (Isernia) e unità di Milano e Pettoranello di Molise (Isernia), per il periodo dal 14 giugno 1993 al 13 dicembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 23 luglio 1993 con decorrenza 14 giugno 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 25 settembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 1° luglio 1993 con effetto dal 1° dicembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Isgra - Industria sarda graniti, con sede in Tempio Pausania (Sassari) e unità di Tempio Pausania (Sassari), per il periodo dal 1° giugno 1993 al 30 novembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 16 giugno 1993 con decorrenza 1° giugno 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 28 luglio 1993;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 1° luglio 1993 con effetto dal 1° dicembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Granitsarda, con sede in Olbia (Sassari) e unità di Olbia (Sassari), per il periodo dal 1° giugno 1993 al 30 novembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 16 giugno 1993 con decorrenza 1° giugno 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 28 luglio 1993.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1993:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 20 settembre 1993 con effetto dal 25 gennaio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Calzaturificio dorico marca Lola, con sede in Falconara Marittima (Ancona) e unità di Falconara Marittima (Ancona), per il periodo dal 25 luglio 1993 al 24 gennaio 1994.

Istanza aziendale presentata il 23 agosto 1993 con decorrenza 25 luglio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 22 settembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 20 settembre 1993 con effetto dal 1° febbraio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a Sima industrie, con sede in Jesi (Ancona) e unità di Jesi (Ancona) e Monsano (Ancona), per il periodo dal 1° agosto 1993 al 31 gennaio 1994.

Istanza aziendale presentata il 2 agosto 1993 con decorrenza 1° agosto 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 23 settembre 1993.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1993:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Valentini international, con sede in Montalto Uffugo (Cosenza) e unità di Montalto Uffugo (Cosenza), per il periodo dal 1° marzo 1992 al 31 agosto 1992.

Istanza aziendale presentata il 13 novembre 1991 con decorrenza 1° marzo 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 10 febbraio 1992.

Nota integrativa acquisita in data 6 luglio 1993.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 4 febbraio 1993, n. 12673/37;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 1° marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Valentini international, con sede in Montalto Uffugo (Cosenza) e unità di Montalto Uffugo (Cosenza), per il periodo dal 1° settembre 1992 al 28 febbraio 1993.

Istanza aziendale presentata il 2 ottobre 1992 con decorrenza 1° settembre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 25 marzo 1993.

Nota integrativa acquisita in data 6 luglio 1993.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 28 aprile 1993 n. 12968/2.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1993:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 aprile 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 4 febbraio 1993 con effetto dal 1° ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Enichem Anic S.r.l., dal 1° agosto 1993 *Enichem*, con sede in Palermo e unità di Assemini (Cagliari), Porto Marghera (Venezia), Porto Torres (Sassari) e Ravenna, per il periodo dal 1° aprile 1993 al 30 giugno 1993.

Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1993 con decorrenza 1° aprile 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 4 agosto 1993;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 aprile 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 4 febbraio 1993 con effetto dal 18 novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. ECP - Enichem polimeri, dal 1° agosto 1993 *Enichem S.p.a.*, con sede in Milano laboratorio di Paderno Dugnano (Milano), laboratorio di S. Donato (Milano), per il periodo dal 1° aprile 1993 al 30 giugno 1993.

Istanza aziendale presentata l'11 maggio 1993 con decorrenza 1° aprile 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 21 settembre 1993;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 aprile 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 4 febbraio 1993 con effetto dal 1° ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. ECP - Enichem polimeri, dal 1° agosto 1993 *Enichem S.p.a.*, con sede in Milano e unità di Casoria (Napoli), Cesano Maderno (Milano), Mantova e Milano, per il periodo dal 1° aprile 1993 al 30 giugno 1993.

Istanza aziendale presentata l'11 maggio 1993 con decorrenza 1° aprile 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 21 settembre 1993;

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 aprile 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 1° ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Serchem, dal 1° agosto 1993 *Enichem*, con sede in Milano e unità di Milano, per il periodo dal 1° aprile 1993 al 30 giugno 1993.

Istanza aziendale presentata il 22 aprile 1993 con decorrenza 1° aprile 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 25 settembre 1993.

5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dal 18 novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Enichem elastomeri, con sede in Milano e unità di Milano, per il periodo dal 1° aprile 1993 al 30 aprile 1993.

Istanza aziendale presentata l'8 maggio 1993 con decorrenza 1° aprile 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 25 settembre 1993.

6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dal 1° ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Praoil aromatici e raffinazione, con sede in Milano e unità di Gela (Caltanissetta), Priolo (Siracusa), per il periodo dal 1° aprile 1993 al 30 aprile 1993.

Istanza aziendale presentata il 24 maggio 1993 con decorrenza 1° aprile 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 8 settembre 1993.

7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dal 1° ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Enichem Anic già *Praoil aromatici e raff.*, dal 1° agosto 1993, *Enichem S.p.a.* con sede in Milano e unità di Sarroch (Cagliari), per il periodo dal 1° aprile 1993 al 30 aprile 1993.

Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1993 con decorrenza 1° aprile 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 4 agosto 1993.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1993:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 25 giugno 1992 con effetto dal 30 dicembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. I.A.O. Industrie riunite ex I.T.T., con sede in Beinasco (Torino) e unità di Wai Assauto (Asti) per il periodo dal 28 giugno 1993 al 27 dicembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 25 giugno 1993 con decorrenza 28 giugno 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 4 agosto 1993.

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993 che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dal 27 aprile 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Conceria Capra, con sede in Cesara (Novara) e unità di Cesara (Novara), per il periodo dal 27 ottobre 1992 all'11 novembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 20 novembre 1992 con decorrenza 27 ottobre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 11 gennaio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 19 aprile 1993 n. 12890/28.

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 1° luglio 1993 con effetto dal 7 dicembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Mecof, con sede in Belforte Monferrato (Alessandria) e unità di Belforte Monferrato (Alessandria), per il periodo dal 7 giugno 1993 al 6 dicembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 10 giugno 1993 con decorrenza 7 giugno 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 23 agosto 1993.

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 1° luglio 1993 con effetto dal 23 novembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Fonderie Castelli Tortona, con sede in Montecchio Maggiore (Vicenza) e unità di Carbonara Scrivia (Alessandria), per il periodo dal 23 maggio 1993 al 22 novembre 1993.

Istanza aziendale presentata l'11 giugno 1993 con decorrenza 23 maggio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 23 agosto 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le cause a fianco di ciascuna azienda indicati.

1) *S.p.a. Officine meccaniche e ferroviarie del Salento*, con sede in Trepuzzi (Lecce) e stabilimento di Trepuzzi (Lecce).

periodo: dal 24 febbraio 1992 al 31 marzo 1992;

causale: ristrutturazione aziendale - C.I.P.I. 22 aprile 1992;

primo decreto ministeriale: 2 marzo 1985, dal 3 settembre 1984;

pagamento diretto: sì.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato là dove concesso a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1993:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 luglio 1993, che ha approvato il programma per riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. 3 M - Manifatture metallurgiche meridionali e ind. agro alim., con sede in Conversano (Bari) e unità di Conversano (Bari), dal 22 giugno 1992, *3 M - Industrie agro alimentari S.p.a.*, con sede e stabilimento in Cellamare (Bari) per il periodo dal 27 gennaio 1992 al 26 luglio 1992.

Istanza aziendale presentata il 21 febbraio 1992 con decorrenza 27 gennaio 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 1° luglio 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 luglio 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale con effetto dal 27 gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. 3M - Manifatture metallurgiche meridionali e ind. agro alim., con sede in Conversano (Bari) e unità di Conversano (Bari), dal 30 novembre 1992 «Agropuglia S.p.a. - Industrie agro alimentari», con sede e stabilimento in Cellamare (Bari) per il periodo dal 27 luglio 1992 al 26 gennaio 1993.

Istanza aziendale presentata il 21 febbraio 1992 con decorrenza 27 luglio 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 1° luglio 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

93A6716

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 1° dicembre 1993

Dollaro USA	1716,18
ECU	1918,35
Marco tedesco	998,36
Franco francese	289,09
Lira sterlina	2538,57
Fiorino olandese	890,18
Franco belga	47,317
Peseta spagnola	12,166
Corona danese	252,44
Lira irlandese	2424,79
Dracma greca	6,956
Escudo portoghese	9,764
Dollaro canadese	1282,17
Yen giapponese	15,781
Franco svizzero	1142,98
Scellino austriaco	141,95
Corona norvegese	229,73
Corona svedese	202,07
Marco finlandese	294,02
Dollaro australiano	1128,39

93A6803

REGIONE UMBRIA

Autorizzazione alla produzione e alla vendita dell'acqua minerale «Antiche sorgenti umbre - Fabia» in contenitori di PET tipo «MG3».

Con decreto del presidente della giunta regionale n. 738 del 2 novembre 1993 la Sangemini S.p.a., con sede in Roma, via Fiume Giallo n. 3 e stabilimento in Sangemini (Terni), è stata autorizzata a produrre e mettere in vendita l'acqua minerale naturale denominata «Antiche sorgenti umbre - Fabia» nel tipo liscia e addizionata di anidride carbonica, in contenitori di PET tipo «MG3» della capacità di litri 1,0 - 1,5 - 2,0.

93A6746

AUTONOME PROVINZ BOZEN

Hinweis auf die Veröffentlichung der deutschen Übersetzung des Dekrets des Ministerpräsidenten vom 26. Oktober 1993 über die Auszahlung von Mitteln an die autonomen Provinzen Trient und Bozen sowie an die Universität Trient.

Im Sinne von Artikel 5 Absätze 2 und 3 des Dekrets des Präsidenten der Republik vom 15. Juli 1988, Nr. 574, Wird bekanntgemacht, daß im Amtsblatt der Region Trentino-Südtirol Nr. 60 vom 14. Dezember 1993 die deutsche Übersetzung des Dekrets des Ministerpräsidentenvom 26. Oktober 1993 über die Auszahlung von Mitteln an die autonomen Provinzen Trient und Bozen sowie an die Universität Trient veröffentlicht ist. Der italienische Text dieses Dekrets ist in der vorliegenden Ausgabe des Gesetzesanzeigers der Republik auf der Seite 9 kundgemacht.

AVVERTENZA:

L'avviso in lingua tedesca sopra riportato, relativo al testo del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 ottobre 1993, inserito alla pag. 9 della presente *Gazzetta Ufficiale*, è pubblicato ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574.

93A6721

PREFETTURA DI TRIESTE

Rettifica di decreto di ripristino di cognome nella forma originaria

Con decreto prefettizio datato 29 ottobre 1993, n. 1.13/2-1178, il decreto prefettizio datato 23 settembre 1949, n. 11419/9191, con il quale il cognome del sig. Alberto Soave, nato a Trieste il 20 maggio 1913, è stato restituito nella forma originaria di «Svab» con l'omissione del segno diacritico (ˇ) sulla lettera «S» e con estensione alla moglie Bogomila Kosuta ed ai figli Corrado, Dušan e Anna, è stato rettificato in seguito all'istanza presentata in data 22 ottobre 1993, per quanto riguarda gli effetti nei confronti della figlia Anna Svab, nata a Trieste il 24 settembre 1948, il cui cognome viene indicato in «Švab» anziché in «Svab».

Il commissario straordinario del comune di Muggia è incaricato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 e alla notificazione del presente decreto all'interessata.

93A6722

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo alla deliberazione del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 8 aprile 1993 concernente: «Ammissione di progetti di ricerca agli interventi del Fondo speciale per la ricerca applicata». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 124 del 29 maggio 1993).

Nella deliberazione citata in epigrafe, pubblicata alla pag. 40, prima colonna, della *Gazzetta Ufficiale* sopra indicata, all'art. 3, comma quarto, al rigo dodicesimo, in luogo di: «... ottobre *1990*.», leggasi: «... ottobre *1989*.».

93A6748

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo	Descrizione		Prezzo
Tipo A -	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari		
	- annuale	L.	**345.000**
	- semestrale	L.	**188 000**
Tipo B -	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale		
	- annuale	L.	**63 000**
	- semestrale	L.	**44.000**
Tipo C -	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee		
	- annuale	L.	**193.000**
	- semestrale	L.	**105.000**
Tipo D -	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali		
	- annuale	L	**63.000**
	- semestrale	L.	**44 000**
Tipo E -	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni		
	- annuale	L.	**193.000**
	- semestrale	L.	**105 000**
Tipo F -	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali		
	- annuale	L.	**664.000**
	- semestrale	L.	**366 000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale *parte prima prescelto con la somma di* **L. 98.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1993*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* . . .	L.	**1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie speciale I, II e III,* ogni 16 pagine o frazione	L	**1 300**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	**2.550**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione	L.	**1 300**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1 400**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1 400**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	**120 000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	**1 400**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L	**78 000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	**7.350**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1993
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	**1 300.000**
Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	**1.500**
per ogni 96 pagine successive	L	**1 500**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	**4.000**

N B — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	**325.000**
Abbonamento semestrale	L.	**198.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.450**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.300